

undefined

Concordato, l'Isa per autonomi non blocca chi sta in società

Speciale Telefisco



L'agenzia delle Entrate chiarisce le possibilità in caso di organismi collettivi

Sergio Pellegrino

Il Dlgs 81/2025 ha ampliato l'elenco delle fattispecie, contenute nell'articolo 11 del Dlgs 13/2024, che comportano l'esclusione dal concordato preventivo biennale, introducendo due ipotesi aggiuntive.

La prima di queste fattispecie riguarda i professionisti titolari di reddito di lavoro autonomo che, nel contempo, partecipano a un'associazione professionale oppure a una società tra professionisti, o ancora a una società tra avvocati.

In questa circostanza, il legislatore ha stabilito che il singolo pro-

fessionista non può aderire autonomamente al Cpb se non vi aderisce anche l'associazione professionale o la società a cui partecipa. In altre parole, la scelta d'ingresso nel regime deve essere "congiunta": se manca l'opzione della struttura collettiva, al socio o associato è preclusa la possibilità di beneficiare del concordato.

La circolare 9/E del 24 giugno 2025, nel commentare queste novità, evidenzia tuttavia la sussistenza di una significativa eccezione a questo principio: qualora per l'attività svolta dall'associazione o dalla società non siano stati approvati gli Isa, il singolo professionista può comunque esercitare l'opzione e accedere al regime concordatario.

La seconda ipotesi di esclusione, speculare, riguarda invece l'ente collettivo che intenda aderire al Cpb. In questo caso, la possibilità di ingresso nel regime per l'ente è subordinata all'adesione di tutti i soci o associati che, individualmente, dichiarano redditi di lavoro autonomo. Se anche uno solo di essi non opta per il concordato, l'ente collettivo non può accedervi. Anche in questo caso si applica un'analogia causa esimente: laddove non sia stato approvato l'Isa per l'attività svolta dal professionista, l'ente collettivo

può comunque esercitare l'opzione.

La questione posta all'Agenzia in occasione di Telefisco muoveva proprio da tali clausole di salvaguardia: si chiedeva se il principio potesse estendersi non solo ai casi in cui l'Isa non sia stato formalmente approvato, ma anche a quelli in cui, pur essendo stato approvato, non risulti concretamente applicabile.

Sul punto, l'agenzia delle Entrate ha affermato che la mancata approvazione dell'Isa, cui fa riferimento la circolare, opera nel caso in cui l'Isa approvato per l'ente collettivo sia relativo a una tipologia di reddito diverso da quello effettivamente dichiarato dall'associazione professionale o dalla società.

Come evidenziato nella faq 2 del 17 ottobre 2024, richiamata dal-

l'Agenzia nella risposta, infatti, mentre alcuni Isa sono approvati sia per le attività esercitate in forma di impresa che per quelle di lavoro autonomo, e non pongono quindi problemi di sorta, altri, invece, sono concepiti esclusivamente per le attività di lavoro autonomo, mentre altri ancora soltanto per quelle d'impresa.

Pertanto, afferma l'Agenzia, se l'ente collettivo dichiara reddito d'impresa, ma l'Isa è riferito esclusivamente all'esercizio di arti e professioni, questo non sarà concretamente applicabile: si ricade così nella fattispecie di esclusione evidenziata dalla circolare, con la possibilità da parte dei singoli professionisti di aderire individualmente al Cpb.

Diverso è invece il discorso nel caso in cui l'Isa sia stato regolarmente approvato per l'attività svolta, ma non sia possibile applicarlo per ragioni contingenti o per particolarità del singolo contribuente. In tali circostanze, la mera non applicabilità concreta non equivale alla «mancata approvazione» cui fa riferimento la circolare e non legittima, dunque, l'accesso individuale al Cpb in assenza di adesione da parte dell'ente collettivo partecipato.



La mera non applicabilità preclude l'adesione del professionista singolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA